

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al sostegno da fornire a taluni organismi istituiti dalla comunità internazionale in seguito a conflitti per provvedere all'amministrazione civile transitoria di determinate regioni o all'attuazione di accordi di pace

(2000/C 177 E/14)

COM(2000) 95 def. — 2000/0042(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 21 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

siano adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 di detta decisione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

(8) Per l'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il parere del Parlamento europeo,

Articolo 1

considerando quanto segue:

1. La Comunità contribuisce finanziariamente all'insediamento e al funzionamento degli organismi figuranti in allegato, istituiti dalla comunità internazionale in seguito a conflitti, per provvedere all'amministrazione civile transitoria di talune regioni ovvero all'attuazione di accordi di pace.

(1) Al fine di contribuire alla risoluzione di conflitti, la comunità internazionale può essere portata a istituire organismi intesi a provvedere all'amministrazione civile transitoria di talune regioni e all'attuazione di accordi di pace.

2. Le modifiche dell'allegato sono decise dal Consiglio deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

(2) La Comunità europea dev'essere in grado di partecipare pienamente all'insediamento e al funzionamento di tali organismi.

Articolo 2

(3) È necessario prevedere un quadro giuridico che consenta alla Comunità di fornire il proprio contributo finanziario a detti organismi e di assicurarne la trasparenza.

1. Il finanziamento avviene in forma di sovvenzione a favore del bilancio degli organismi di cui all'articolo 1.

(4) Due organismi di questo tipo sono stati insediati rispettivamente in Kosovo e in Bosnia-Erzegovina, ossia la Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e l'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR).

2. Le decisioni di finanziamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

(5) È necessario pertanto istituire la base giuridica comunitaria che consenta la partecipazione della Comunità al funzionamento di questi due organismi.

Articolo 3

1. Le azioni oggetto del presente regolamento, finanziate a partire dal bilancio delle Comunità europee sono attuate dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

(6) Tale base giuridica deve poter essere estesa per consentire alla Comunità di partecipare all'insediamento e al funzionamento di organismi dello stesso tipo che fossero istituiti in futuro dalla comunità internazionale e ai quali la Comunità decidesse di fornire il proprio sostegno.

2. L'importo della sovvenzione, le spese ammissibili, il periodo di finanziamento, le modalità di attuazione nonché le modalità di controllo della gestione e della destinazione definitiva della sovvenzione comunitaria saranno oggetto di una convenzione di finanziamento conclusa tra la Commissione, operante a nome della Comunità, e gli organismi beneficiari.

(7) Poiché le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 29 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, è necessario che

Articolo 4

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 5

Le convenzioni di finanziamento, nonché tutti i contratti e gli strumenti di attuazione che ne derivano, prevedono espressamente che la Commissione, gli organismi incaricati dalla Com-

missione, la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, procedere ad un controllo in loco.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Organismi di cui all'articolo 1 del presente regolamento

Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK). Quarta direttice.

Ufficio dell'Alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina (OHR).
